

GUIDA sintetica GIUSTIZIA SPORTIVA

Consigli pratici alle società che intendono rivolgersi al

- Giudice Sportivo o alla Corte Sportiva di Appello per eventi accaduti in sede di gara.
- Alla Procura Federale per eventi svolti al di fuori (o comunque al termine) di eventi sportivi.

La presente Guida non si sostituisce ai Regolamenti e alle norme in essere avendo solo come scopo quello di dare una prima generica informazione.

Fonte: REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE (sito sezione CARTE FEDERALE e GIUSTIZIA)



(1) QUANDO RIVOLGERSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA (Capo IV Sezione I – Articolo 60):

1. Ci si rivolge al **GIUDICE SPORTIVO** con un ricorso per un evento accaduto durante lo svolgimento di una competizione sportiva federale;
2. Ci si rivolge alla **CORTE FEDERALE di APPELLO** per impugnare una decisione del Giudice Sportivo che ha comminato una sanzione.

(2) MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE dell'ISTANZA (Capo IV Sezione II – Articolo 65)

Utilizzo pec della ASD/SSD sia che sia per conto della stessa società, che su segnalazione di singolo tesserato se quest'ultimo non possiede una pec personale.

Email (caso 1) giudicesportivonazionale@pec.federkombat.it

Email (caso 2) cortefederaledappello@pec.federkombat.it

Accertarsi di aver ricevuto, dopo invio email, le ricevute di "Accettazione" e "Consegna" che sono mail che il server *PEC* invia al mittente per confermare l'avvenuta consegna di un messaggio.

(3) TERMINI DELLA COMUNICAZIONE (Capo IV Sezione II – Articolo 65)

- (a) L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di **due giorni** dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
- (b) In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a), qualora non sia stata presentata alla Direzione di Gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.
- (c) L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Nota: le relazioni dei Direttori di gara ed i relativi allegati dovranno essere inviate alla mail del Giudice Sportivo

GUIDA sintetica GIUSTIZIA SPORTIVA

(4) CHI PRESENTA L'ISTANZA

Titolari di interesse per Reclami in riferimento allo svolgimento gare: società e i loto tesserati che vi hanno partecipato.

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:

- d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Il reclamo deve essere firmato (firma su documento e poi scansionato).

(Modulo Reclamo disponibile sez. Giustizia)

(5) CONTRIBUTI PER ALLA GIUSTIZIA FEDERKOMBAT (Art. 52 Regolamento di Giustizia Federale)

I ricorsi e i reclami richiedono il versamento di un contributo a pena di irricevibilità:

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado; è pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Conto Corrente Bancario intestato

FEDERKOMBAT Via Alessandro Manzoni 18 – 20900 Monza MB

Banca Intesa San Paolo IBAN IT03N0306920407100000075280

Gli adempimenti di cui sopra sono da seguire correttamente per il buon esito della richiesta.

GUIDA sintetica GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO (PRIMO GRADO) - Capo IV Regolamento di Giustizia FK

COMPETENZE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

giudicesportivo@pec.federkombat.it

Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, fermo restando quanto previsto al successivo art. 65, comma 2;
- la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

ISTANZA da parte dei INTERESSATI ENTRO 2 GIORNI dal compimento dell'evento a mezzo di posta elettronica certificata (giudicesportivo@pec.federkombat.it)

L'Istanza deve contenere:

- l'indicazione dell'oggetto;
- l'indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza;
- eventuali mezzi di prova;
- la firma dell'interessato.

E' inammissibile il ricorso redatto senza motivazione od in forma generica.

I termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame anche nel merito.

FISSAZIONE DATA DI DECISIONE da PARTE DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di **15 giorni**.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione **possono, entro due giorni prima della data fissata per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.**

Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

GUIDA sintetica GIUSTIZIA SPORTIVA

CORTE FEDERALE D'APPELLO in FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO (SECONDO GRADO) - Art. 69 Reg. di Giustizia FK

La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale: cortefederaledappello@pec.federkombat.it

1. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di **sette giorni** dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
2. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
3. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
4. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di **due giorni** prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
5. La Corte decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
6. Innanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
7. La Corte può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
8. La decisione, adottata **entro dieci giorni** dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

GUIDA sintetica GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICI FEDERALI – Art. 70 Regolamento di Giustizia

- I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
- Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
- La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

TRIBUNALE FEDERALE (tribunalefederale@pec.federkombat.it)

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) Con atto di deferimento del procuratore federale;
- b) Con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federali.

CORTE FEDERALE DI APPELLO (cortefederaledappello@pec.federkombat.it)

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.

PROCURATORE FEDERALE

(procurafederale@pec.federkombat.it)

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, Affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

- **Tipologia dei PROCEDIMENTI**
segnalazioni di potenziali illeciti e/o infrazioni compiute al di fuori (o comunque al termine) del singolo evento/gara/manifestazione sono e restano di competenza disciplinare della Procura.